

AMSC Impianti e Servizi S.p.A.

Via Aleardi 70 - 21013 Gallarate

P.I. 02237550028

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**

GBS SpA

General Broker Service

Uffici di Milano

Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano

Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473

Mail: milano@gbsspa.it

PCA SpA

Broker di assicurazione e

riassicurazione

S.S. 211 della Lomellina – Loc. S. Guglielmo

15057 Tortona (AL)

Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507

Mail: giovanni_roncaglia@pcabroker.it

Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

LEGGE/CODICE

Il D.Lgs. n.209 del 17 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

BROKER

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in Cobrokeraggio con PCA S.p.A. (in seguito detti più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO/
RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato, non cumulabile con la franchigia.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice delegataria del rischio.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano la polizza

Art. 1.1 - Prova della polizza

La polizza di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.6 (Durata della polizza), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.6 - Durata della polizza

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e non è previsto il tacito rinnovo.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime

Art. 1.11 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse

comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";

- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scrittadella/e Società in qualunque momento del rapporto;
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

1.12 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, entro 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, la Società si impegna a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- Sinistri denunciati
- Sinistri liquidati (con indicazione di ogni singolo importo liquidato)
- Sinistri riservati (con indicazione di ogni singolo importo riservato).
- Totale sinistri senza seguito.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La Società

Il Contraente

Art. 2 : Responsabilità Civile Auto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per la circolazione del veicolo in aree private, comprese quelle aeroportuali;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo;
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per scuola guida; nell'ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- nel caso di motociclo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni ai sensi di legge.

Art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore

nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;

nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e s.m.i.;

nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;

nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

A parziale deroga delle esclusioni la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

a) del Contraente

- se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) del Contraente e del Conducente
- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
 - nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta o non rinnovata.
 - Rinuncia all'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore se al momento del sinistro il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 2.3 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) che la Società è tenuta a rilasciare unitamente ai contrassegni assicurativi.

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

Art. 2.4 - Premio R.C.A.**Art. 2.4.1 – Autovetture – Motocicli - Ciclomotori**

La Società offerente dovrà indicare, riferendosi alle classe di merito 13 (CIP) della tariffa "Bonus/Malus" per le autovetture ed alla classe di ingresso per motocicli e ciclomotori, il premio lordo onnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell'Allegato (Prospetto di offerta), impegnandosi a praticare all'atto della decorrenza del presente contratto o della successiva inclusione di ulteriori mezzi gli sconti o gli aggravii di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella:

| Classe di merito | Sconto/Maggiorazione | % |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Sconto | 50 |
| 2 | Sconto | 47 |
| 3 | Sconto | 44 |
| 4 | Sconto | 41 |
| 5 | Sconto | 38 |
| 6 | Sconto | 34 |
| 7 | Sconto | 30 |
| 8 | Sconto | 26 |
| 9 | Sconto | 22 |
| 10 | Sconto | 18 |
| 11 | Sconto | 12 |
| 12 | Sconto | 6 |
| 13 | // | 0 |
| 14 | Maggiorazione | 15 |
| 15 | Maggiorazione | 30 |
| 16 | Maggiorazione | 50 |
| 17 | Maggiorazione | 75 |
| 18 | Maggiorazione | 100 |

Per tutti gli altri veicoli si dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

I premi imponibili di riferimento, fissati alla decorrenza della polizza sono costanti per l'intera durata contrattuale fermi restando gli sconti e le maggiorazioni pattuite in base alle regole evolutive prefissate.

Art. 2.4.2 – Autocarri – Rimorchi – Macchine Operatrici – Targhe prova

Tariffa Fissa senza franchigia

La Compagnia si obbliga a formulare l'offerta indicando un solo premio unitario flat per categoria di veicoli indipendentemente dai parametri tecnici dei veicoli stessi:

- Settore II - Autobus
- Settore IV - Autocarri qualsiasi uso e destinazione
- Settore IV - Rimorchi
- Settore VI – Macchine Operatrici comprese quelle agricole
- Targhe prova

Art. 2.5 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società rilascia al Contraente un'attestazione contenente:

- la denominazione della Società;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero di contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'art. 2.9 (Periodi di osservazione della sinistrosità);
- per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;
- la firma della Compagnia assicuratrice di provenienza.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo della polizza. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrative a libro matricola la Società non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di polizza stipulata in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della polizza;
- polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizze annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

- cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

Art. 2.6 - Libro Matricola

La polizza ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate al Broker o alla Società; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione premio sarà effettuata per ogni anno, entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla comunicazione della Società.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Società emetterà un certificato e un contrassegno.

L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito.

Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società.

Art. 2.7 – Massimali

La garanzia è prestata, per ciascun veicolo, fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 25.000.000,00= per sinistro

Art. 2.8 - Sostituzione certificato e contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

Art. 2.9 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

| Classe di merito B/M | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Art. 2.10 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 2.11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

La Società

Il Contraente

Art. 3 Incendio/Furto e Rapina/Kasko

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia

INCENDIO.

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, ovunque si trovi tanto al coperto che allo scoperto sia fermo che in circolazione, qualunque ne sia la causa, e compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano e altri carburanti in genere contenuti nel veicolo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può ocasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

FURTO E RAPINA.

La Società assicura il veicolo contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

La società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento verificatisi durante la circolazione.

Sono compresi, altresì, i danni verificatisi in occasione:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio (comprovati da denuncia delle competenti autorità).
- Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- Eruzioni vulcaniche anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;

- Terremoto intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Art. 3.2. ESTENSIONI (dove non sia operativa la garanzia KASKO)

EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:
- Eruzioni vulcaniche
- anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- Terremoto
- intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
- La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (salvo quanto diversamente normato).

Art. 3.3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro si fa riferimento alle più diffuse pubblicazioni specializzate del settore. Qualora il sinistro avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti e il pagamento dell'indennizzo è subordinato all'esibizione della fattura di acquisto o documento equivalente.

I danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta (salvo quanto diversamente normato). Le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura, sempreché dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto se non soggetto ad iscrizione al PRA, non siano trascorsi:

- a) un anno per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) sei anni per tutte le altre parti.

Con lo stesso criterio, se compresi in garanzia, si procederà alla liquidazione dei danni concernenti gli accessori.

Relativamente agli accessori e fonoaudiovisivi aggiuntivi (se inclusi in garanzia) l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche, ai fini della liquidazione del danno.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 3.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 3.5 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da semplici bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;

Art. 3.6 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Il Contraente deve presentare, per i sinistri relativi alla presente sezione, denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica alla Società.

Art. 3.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La Società

Il Contraente

Art. 4 - Garanzie aggiuntive

Art. 4.1 - Ricorso Terzi da Incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di Euro 500.000= per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Art. 4.2 - Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 500= per sinistro.

Art. 4.3 - Garanzia per Rimorchi

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 4.4. - Operazioni di carico e scarico

La Società assicura la responsabilità civile dell'Assicurato e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia coperto da valida garanzia per R.C.;
- se l'operatore non sia autorizzato dall'Assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore;
- per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi ai sensi del Codice nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore;
- per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da

- parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico.

Art. 4.5 - SOVRACCARICO PER AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRA-URBANO, DA TURISMO E DA NOLEGGIO E SERVIZIO PUBBLICO URBANO

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4.6 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia è operante anche per i trasportati portatori di handicap, durante la loro salita o discesa effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 4.7 - Dissequestro del mezzo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 4.8 - Garanzia contrassegno

In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

Art. 4.9 - Rottura cristalli

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, specchietti retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale trasparente del tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia copre esclusivamente nei limiti per essa specificati, solo gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per ogni sinistro.

Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia.

Art. 4.10 - Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.

La Società garantisce l'Assicurato e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sui veicolo o sul natante stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per RC.;

- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

Art. 4.11 - Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 4.12 - Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia incendio. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 4.13 - Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia in modo autonomo, a seguito di incendio indennizzabile a termini di polizza o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza, verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

Art. 4.14 - Soccorso stradale

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di incendio, collisione e/o furto, la Società rimborsa fino alla concorrenza degli importi sotto indicati, le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- a) traino ad una locale officina di riparazioni;
- b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia.

Art. 4.15 - Garanzia spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

Art. 4.16 - DOLO E COLPA GRAVE

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

Il contratto di assicurazione copre tutti i danni causati per colpa grave o gravissima, dall'assicurato o dai suoi ausiliari, per violazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari n.° 3820 e n.° 3821/1985 e s.m.i. relativi a: tempi di guida e di riposo dei conducenti, uso dei cronotachigrafi, divieti di circolazione, disposizioni sui limiti di velocità, limiti di sagoma e di peso dei veicoli e delle cose trasportate, stato di ubriachezza e tutte le altre disposizioni sulla sicurezza della circolazione.

Art. 4.17 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Premesso che il valore da assicurare dovrà essere indicato dal Contraente, l'aggiornamento del valore, per i periodi di assicurazione successivi, verrà effettuato automaticamente dalla Società in ragione del - 12%, ferma la liquidazione dell'eventuale danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (desunta dalle pubblicazioni specializzate di riferimento), anche laddove il valore assicurato indicato in polizza dovesse risultare inferiore al valore commerciale (senza applicazione dell'art. 1907 CC e senza il limite del valore assicurato).

Per i veicoli dotati di particolari allestimenti stabilmente installati, il contraente dovrà comunicare distintamente il valore da assicurare riferito veicolo e riferito alle dotazioni aggiuntive.

Art. 4.18 - PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per ogni sinistro.

Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia.

Art. 4.19 - DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 4.20 - DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Art. 4.21 - APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e delle perdite a Lui derivanti dall'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza commessa dai suoi Dipendenti e/o Utilizzatori a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al completamento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il Dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Fermo restando il capitale di polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dell'I.V.A. se recuperabile e dei lucri mancati.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme Generali di Assicurazione Furto e Incendio si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'Articolo 646 del Codice Penale.

Art. 4.22 - FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

Art. 4.23 - SPESE PARCHEGGIO E CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia.

Art. 4.24 – Danni da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per RC.;
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(*da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

| | | |
|----------|--------------------|---|
| 1 | CONTRAENTE: | AMSC Impianti e Servizi S.p.A. Via Aleardi 70 21013 Gallarate (VA) P.IVA 02237250028 |
|----------|--------------------|---|

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 2 | DURATA CONTRATTUALE: | Anni 5 dalle ore 24.00 del 31.12.2008 alle ore 24.00 del 31.12.2013 |
|----------|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------|----------------|
| 3 | OFFERTA |
| Da indicare: | |

| per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 (CIP) della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce: | |
|--|-------------------------|
| Fascia per Cavalli Fiscali | Premio annuo lordo Euro |
| fino a 8 | |
| da 9 a 10 | |
| da 11 a 12 | |
| da 13 a 14 | |
| da 15 a 16 | |
| da 17 a 18 | |
| da 19 a 20 | |
| oltre 20 | |

| Per autocarri adibiti a trasporto di cose, autocaravan, riferendosi alla tariffa fissa | |
|---|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla classe di ingresso della tariffa (Bonus/Malus), il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce: | |
|--|-------------------------|
| Fascia per cilindrata | Premio annuo lordo Euro |
| fino a 50cc | |
| oltre 50cc fino a 150cc | |
| oltre 150cc fino a 400cc | |
| oltre 400cc | |

| per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa | |
|--|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| per veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa | |
|---|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| per macchine agricole, riferendosi alla tariffa fissa | |
|--|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| per macchine operatrici e carrelli, riferendosi alla tariffa fissa | |
|---|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| per i rimorchi/semirimorchi, riferendosi alla tariffa fissa | |
|--|--|
| Premio annuo lordo Euro | |

| | |
|---|------------------|
| Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato "A" - Elenco Mezzi: | Euro..... |
|---|------------------|

4 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

5 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

6 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi della Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ALLEGATO "A" ELENCO MEZZI

| N. | MARCA E MODELLO | TARGA | KW/CC/Q.LI | ANNO | Incendio /Furto | Kasko | VALORE Assicurato |
|----|------------------------------|-----------|------------|------|--------------------|-------|-------------------|
| 1 | Autobus urbano Fiat Iveco | AG 334 FS | | 1995 | incendio | | 50.000,00 |
| 2 | Autobus urbano Mauri | AT 029 ZJ | | 1997 | incendio | | 27.000,00 |
| 3 | Autobus urbano Mauri | AX 848 CV | | 1999 | incendio | | 72.000,00 |
| 4 | Autovettura Fiat Panda | BD 758 EP | cv 12 | 1999 | incendio/ | | 1.000,00 |
| 5 | Autobus urbano Fiat | BP 726 DE | | 2001 | incendio | | 72.000,00 |
| 6 | Autobus urbano Fiat | BP 727 DE | | 2007 | incendio | | 72.000,00 |
| 7 | Autobus urbano Iveco | BV 656 AM | | 2001 | incendio | | 9.100,00 |
| 8 | Autobus extraurbano Mercedes | BX 126 VW | Posti 30 | 2002 | incendio/ | | 18.000,00 |
| 9 | Autovettura Fiat Panda | BX 219 VP | cv 13 | 2001 | incendio/ | | 1.300,00 |
| 10 | Autovettura Fiat Punto | CF 548 GM | cv 14 | 2003 | incendio/ | | 2.900,00 |
| 11 | Autobus urbano Setra | CG 977 SC | Posti 86 | 2003 | incendio | | 13.500,00 |
| 12 | Autobus urbano Daimler | CJ 647 FV | | 2003 | incendio | | 27.000,00 |
| 13 | Autobus urbano Mercedes | CR 656 GT | Posti 107 | 2004 | incendio | | 27.000,00 |
| 14 | Autobus urbano Menarini | CW 766 YN | | 2005 | incendio | | 135.000,00 |
| 15 | Autovettura Fiat Panda | DC 110 DC | cv 14 | 2006 | incendio/ | | 10.800,00 |
| 16 | Autobus urbano Fiat 470 | VA 784198 | | 1983 | incendio | | 250,00 |
| 17 | Autobus urbano Fiat 471 | VA 911825 | | 1986 | incendio | | 250,00 |
| 18 | Autobus urbano Fiat 470 | VA 920226 | | 1986 | incendio | | 250,00 |
| 19 | Autobus urbano Iveco 471 | VA 920227 | | 1986 | incendio | | 250,00 |
| 20 | Autobus urbano Fiat 471 | VA 920228 | | 1986 | incendio | | 250,00 |
| 21 | Autobus urbano Iveco 471 | VA 988839 | | 1983 | incendio | | 250,00 |
| 22 | Autobus urbano Iveco Macchi | VA 992417 | | 1988 | incendio | | 250,00 |
| 23 | Autobus urbano Fiat Iveco | VAA 66089 | | 1989 | incendio | | 250,00 |
| 24 | Autobus urbano Fiat 471 | VAA 66090 | | 1989 | incendio | | 250,00 |
| 25 | Autobus urbano Mercedes 350 | CS 494 JS | | 2004 | incendio/ | | 150.000,00 |
| 26 | Autocarro | BB 199 HV | q.li 35 | 1999 | incendio | | 8.900,00 |
| 27 | Autocarro | BB 200 HV | q.li 35 | 1999 | incendio | | 8.900,00 |
| 28 | Autobus urbano Fiat Iveco | VAA 66091 | | 1989 | incendio | | 250,00 |
| 29 | Autobus urbano Fiat Iveco | VAB 69717 | | 1991 | incendio | | 8.000,00 |
| 30 | Autobus urbano Mercede Benz | DH 164 ZW | | 2004 | incendio/ furto | | 150.000,00 |
| 31 | Autobus urbano Siccant | VA777389 | | 1983 | incendio | | 250,00 |
| 32 | Autobus urbano Menarini | DL 053 HV | | 1995 | incendio | | 30.000,00 |
| 33 | Autobus urbano Menarini | DL 242 HV | | 1995 | incendio | | 30.000,00 |

